

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2005
	GRUPPO III A		
	35	tonnellate	
	41	tonnellate	
	GRUPPO III B		
	10	1 000 paia	
	97	tonnellate	
	GRUPPO IV		
	118	tonnellate	
	GRUPPO V		
	161	tonnellate	

(<sup>1</sup>) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36), le restrizioni quantitative per la Serbia non si applicano. La Comunità europea si riserva il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze.

(<sup>2</sup>) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35), le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese. La Comunità europea si riserva il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze.

**b) Applicabili agli anni 2005, 2006 e 2007**

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari		
			Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 ( <sup>1</sup> )	2006	2007
Cina	GRUPPO I				
	2 (compreso 2a)	tonnellate	26 217	61 948	69 692
	GRUPPO I B				
	4	1 000 pezzi	150 985	540 204	594 225
	5	1 000 pezzi	68 974	199 704	219 674
	6	1 000 pezzi	104 045	348 072	382 880
	7	1 000 pezzi	24 761	80 493	88 543
	GRUPPO II A				
	20	tonnellate	6 451	15 795	17 770
	39	tonnellate	5 521	12 349	13 892
	GRUPPO II B				
	26	1 000 pezzi	7 959	27 001	29 701
	31	1 000 pezzi	96 086	225 692	248 261
	GRUPPO IV				
115	tonnellate	1 911	4 740	5 214	

(<sup>1</sup>) Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005 ma immesse in libera pratica in o dopo quella data non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione di tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad es. la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall'importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell'11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Le autorizzazioni d'importazione per le merci spedite prima dell'11 giugno 2005 e del 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate col pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti a partire dall'11 giugno 2005 rientrano nei limiti quantitativi 2005. Il rilascio di autorizzazioni d'importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d'esportazione per merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d'esportazione (20 luglio 2005).

Le richieste di licenze per l'importazione, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di merci spedite tra l'11 giugno e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle competenti autorità di uno Stato membro entro il 15 agosto 2005.